



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, composta da:

R. Gen. N. 641/2018

dott. Giuseppe De Rosa **Presidente**

dott. Carla Marina Lendaro **Consigliere Rel.**

dott. Linalisa Cavallino **Consigliere**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa con atto di citazione d'appello notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 7/5/2019

da

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. BENZONI MARTINO del foro di Udine, giusta procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello

APPELLANTE

co n t r o

OGGETTO:

Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2000



**MINISTERO DELL'INTERNO e COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GORIZIA**, rappresentati e
difesi dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
TRIESTE

APPELLATI

**Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Trieste**

In punto: appello avverso la ordinanza del Tribunale di Trieste del
30.7.2018

CONCLUSIONI

Dell'appellante

*Nel merito: in integrale riforma dell'ordinanza impugnata accertare e
dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento
della protezione sussidiaria di cui all'art. 17 e 14 lett. B Dlgs 251/07, ed
in inconcessa ipotesi la sussistenza dei presupposti di legge per la
concessione del permesso di soggiorno alla soccombenza nel giudizio
seguirà come per legge la condanna al pagamento delle spese di causa e*



patrocinio tutte sia per il primo grado che per quello dell'appello;

Al fine della prova della fondatezza delle proprie domande il ricorrente insiste per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie:

1) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di ogni atto e documento relativo alla procedura svolta a seguito della domanda del ricorrente in particolare ogni documento consultato ai fini della decisione (COI) e il documento "dichiarazioni.pdf" allegato al modello C3 come indicato al n.16 dello stesso;

2) disporsi ex art. 8, co. 3, Dlgs 25/08 l'acquisizione presso la Commissione Nazionale per i richiedenti asilo e all'EASO (Reg. EU 439/10) delle COI aggiornate in relazione alla Repubblica della Nigeria con specifico riferimento all'incidenza degli abusi sessuali intra ed extra familiari commessi sui minori, il livello di prevenzione e tutela di tale fenomeno, la tutela offerta dalle forze di polizia alle vittime di violenza sessuale, l'incidenza degli abusi sul fenomeno della tratta;

3) in caso di dubbio sulla genuinità o la provenienza della documentazione oggi allegata e costituita dal Police Report sull'abuso subito e il certificato medico attestante gli esiti della violenza disporsi gli opportuni accertamenti tramite il Ministero degli Affari Esteri e della



Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'Interno;

4) disporsi nuova audizione dell'appellante ex art. 16 Direttiva 2013/32/UE;

5) disporsi CTU medico legale ex art. 18, co. 1, Direttiva 2013/32/UE al fine di valutare la condizione psicofisica dell'appellante in relazione al vissuto narrato.

Degli appellati


Rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, resa sub. R.G. n. 2112/17 in data 30.7.2017.

Spese, diritti e onorari di causa integralmente rifiuti.

Del P.G.

Rigettare l'appello e confermare il provvedimento impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 proponeva opposizione avverso il provvedimento emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, chiedendo il riconoscimento dello 'status' di rifugiato ovvero, in via subordinata gradata, alla protezione sussidiaria ex art.14



D.Lgs.251/2007 ovvero ancora in via subordinata il rilascio di permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria ex artt.5 comma 6 e 19 del D.Lgs. 286/1998. A fondamento della domanda esponeva di essere nata il [REDACTED] di essere cristiana e di avere subito, quando era ancora minorenni, degli abusi sessuali da parte del patrigno e che questi, essendo appartenente al gruppo cultista Aye Confraternity, aveva poi goduto di impunità ed era stato rilasciato dopo pochi giorni dalla sua denuncia. Precisava di essere nata ad [REDACTED] di non avere mai conosciuto il padre e di essersi trasferita a [REDACTED] State all'età di anni sedici dopo il nuovo matrimonio della madre; che la famiglia era agiata posto che lavoravano entrambi i genitori come commercianti di 'erba da fumare Indian Hemp' (c.d. canapa indiana, *opocynum cannabium*); che aveva concluso a [REDACTED] anni di scuola la 'senior school' e quindi iniziato a lavorare guadagnando circa 10,000 naria nigeriane al mese (pari oggi a circa 400 euro), soldi che risparmiava per l'iscrizione al politecnico. Assumeva che la madre era spesso via per diversi giorni per l'attività commerciale di vendita di prodotti alimentari e, in tali periodi, che era stata oggetto di attenzioni sessuali del patrigno che aveva abusato di lei il giorno 23.9.2012. Dopo lo stupro si era recata nell'ospedale [REDACTED] come da attestazione



medica che produceva, e aveva sporto subito denuncia. Affermava che dopo il rilascio del patrigno questi era rientrato in casa e l'aveva minacciata costringendola per lungo tempo a subire ancora ulteriori violenze sessuali. Affermava che in seguito la madre, dopo avere scoperto la sua gravidanza, non aveva creduto alla sua storia e aveva protetto il marito oltre che costretta ad abortire, vietandole in seguito di uscire di casa, fatto che l'aveva esposta di nuovo alle violenze del patrigno, situazione da cui aveva reagito quando una sera l'uomo, rientrato a casa ubriaco, aveva preteso di abusare di lei, facendolo cadere e ferendolo al capo, infine scappando da una amica in quanto *"... convinta che se fosse sopravvissuto mi avrebbe cercato e così anche i suoi amici cultisti oltre ad avere problemi con mia madre... ADR E' un gruppo di persone che usa violenza per imporre la propria autorità. Ci sono molti membri ed anche politici di alto profilo sostenuti da loro, eseguendo anche degli omicidi su commissione..."*. Il fratello della amica le aveva nell'occasione proposto di partire con lui e quindi il viaggio era stato organizzato con i soldi da lei risparmiati per l'università (80.000 naria) *"... che il mio amico si prese con la promessa di un'amica in Germania... Abbiamo viaggiato attraverso Kano ad Agadez entrando in Libia. Sono rimasta in Libia per un mese in un luogo dove i trafficanti*



ci tennero in un campo ma non ero arrestata o sequestrata. So che il luogo era gestito da un arabo che trattava male tutti, maschi e femmine. Poi, essendo la Libia un paese non sicuro e di religione musulmana non era sicuro per me rimanere. Il mio amico invece si fermò in Libia era stata oggetto di ulteriori violenze sessuali..” (cfr. ibidem, verbale audizione Commissione in atti) e di avere lasciato la Libia ‘via mare’ sui barconi dopo un mese, raggiungendo le coste italiane il 1.4.2016. Assumeva di sapere, sin da quando era in Nigeria, che in Italia vi erano nigeriane che si prostituivano ma di non essersi prostituita e di vivere a Codroipo in casa di una nigeriana con i di lei tre figli, ricambiandola con la collaborazione domestica, e dichiarava di volere continuare a studiare (cfr. ibidem).

Dopo il diniego della Commissione Territoriale per l'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge, atteso che dalla vicenda personale non emergerebbero ragioni per giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero la protezione ex art. 17 e 14 Dlgs 251/07 nè altre sufficienti per la concessione del permesso per motivi umanitari pur senza porre in dubbio le violenze subite da parte del patrigno, la richiedente asilo adiva il Tribunale di Trieste impugnando il provvedimento di rigetto.



B- Il Ministero si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.

C- Radicato il contraddittorio, il Tribunale di Trieste con ordinanza del 30 luglio 2018 rigettava il ricorso e compensava le spese del giudizio. Il primo giudice, dopo avere premesso un excursus sulla normativa in tema di protezione internazionale, rilevava che la narrazione era “... *lacunosa nei particolari e presenta un profilo generico e stereotipato, oltre a difettare di adeguati riscontri. Non si versa quindi nell'ipotesi di una situazione di imminente e grave pericolo o di fondato timore di persecuzione, né appare comprovata una situazione di generalizzata violenza...*” ed inoltre che erano carenti i oggettivi della protezione internazionale tenuto conto altresì, quanto alla protezione umanitaria, che l'istante non aveva dedotto ragioni comprovanti la sua vulnerabilità nel paese d'origine.

D- Avverso il provvedimento di primo grado l'appellante propone appello con distinti motivi chiedendone in riforma l'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

E- Si è costituito l'appellato Ministero instando per il rigetto dell'impugnazione.



F- Il P.G. intervenuto ha chiesto il rigetto dell'appello.

G- Nel corso del giudizio veniva dichiarata inammissibile la richiesta di sospensione posto che, abrogati i commi da III a XIV dell'art. 35 D.Lgs. n. 25 del 2008, la modifica dell'art.19, quarto comma, D.Lgs. n. 150 del 2012 per effetto dell'art. 27 D.Lgs. n. 142 del 2015, determina il permanere della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato anche nel giudizio avanti alla Corte (Cass. n.18737 del 2017). All'udienza collegiale di precisazione conclusioni, sentiti i procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, come richiesto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo** motivo si doleva della violazione degli obblighi di cui agli artt. 9 D.Lgs n.25/08, artt. 10, co. 3, 11 e 46 Direttiva n. 2013/32/UE e degli artt. 47-48 Carta dei diritti fondamentali dell'UE per l'assenza di istruttoria e la mancata acquisizione delle COI presso la Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo, che reputava essere doverosa per il giudicante. Insisteva in principalità per il riconoscimento della protezione ex art. 14 lettera B del Dlgs n. 251/07 e rinunciava per insussistenza delle condizioni al riconoscimento di quelle ulteriori di



protezione sussidiaria ovvero dello status di ‘rifugiato’. Si doleva per la motivazione addotta dal Tribunale sull’insussistenza dei presupposti e ricordava che il diritto in principalità richiesto era previsto anche relativamente a ‘vicende private’, inoltre che la Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia prevede misure di prevenzione dei maltrattamenti in famiglia. Ricordava che era minorenne al momento dello stupro. Si doleva del mancato approfondimento istruttorio e della ricostruzione della vicenda in quanto falsata dall’intervista svolta “...nel timore che la richiedente fosse vittima di tratta” .

Con il **secondo** motivo denuncia l’erroneità della decisione ex art. 14 e ss. Del D.Lgs. n. 251 del 2007 quanto alla sussistenza del pericolo di minaccia grave ‘alla persona’ avendo errato il Tribunale nel ritenere stereotipata la motivazione quanto a credibilità ed attendibilità del racconto e rimarcando l’assoluta assenza dei necessari approfondimenti ed accertamenti sui fatti da lei narrati e comunque per non essere stata valutata la situazione d’insicurezza nel suo Paese di origine e la fondatezza del suo timore nel rientro. Ricordava che dalle fonti internazionali emergere che in Nigeria il 25% delle donne aveva subito violenza sessuale prima dei 18 anni e che il 65% delle stesse aveva anche subito episodi ‘multipli’ prima della maggiore età, la frequenza del



fenomeno e la mancanza di effettiva sua prevenzione a causa, oltre che ad aspetti culturali e tradizionali, anche della scarsa fiducia nelle forze dell'ordine e nel sistema giudiziario, non essendo perseguiti cotali reati.

Con il **terzo** motivo si doleva per l'erronea e contraddittoria motivazione del diniego del diritto di permesso 'umanitario' e per la violazione del principio di 'non refoulement'. Evidenziava che il suo disagio sociale e familiare era riscontrato da quanto riferito dal Servizio Tratta della Caritas Diocesana Udine, il quale "*...se non ha identificato elementi sintomatici dello sfruttamento, in ogni caso ha esaminato e raccolto quelli della grave emarginazione sociale e la sofferenza della appellante ...indicativi della sua vulnerabilità*". Produceva a corredo della domanda i titoli scolastici professionali conseguiti in Italia e documentazione attestante l'attuale suo contratto di lavoro 'a chiamata' quale cameriera.

L'appello è parzialmente fondato.

Le violenze sessuali e la denuncia della appellante sono documentate in causa e non sono state contestate (cfr. [redacted])

[redacted] nonché 'extract from crime diary'



del Office of the Divisional Police Officer –The Nigeria Police Force-

del 24.9.2012, doc. in atti) inguisa che appare censurabile l'assunto del Tribunale sull'essere la narrazione *"...lacunosa nei particolari e presenta un profilo generico e stereotipato, oltre a difettare di adeguati riscontri .*

La richiedente, invero, non è controverso abbia subito violenza sessuale all'interno delle sue mura domestiche nel 2012 dal patrigno mentre la madre era assente da casa per alcuni giorni per ragioni di lavoro.

La richiedente, va detto ancora, è stata sentita dalla associazione per la tutela delle vittime di tratta e sfruttamento sessuale (cfr. supra) ed è di religione cristiana, quella praticata da metà della popolazione nel residuo islamica (con l'eccezione di un minimale 0,9% di altre fedi). Ha completato la scuola secondaria, dunque ha una istruzione superiore alla media delle donne nigeriane e proviene, inoltre, da famiglia economicamente benestante. Dopo la sua (vana) denuncia alle forze dell'ordine ed il rientro in famiglia incontrovertamente aveva continuato a subire a lungo (quattro anni) le di lui attenzioni sino al ferimento dell'uomo (cfr. supra), dopo il quale era fuggita dapprima dalla casa familiare e poi dal Paese d'origine per recarsi in Libia con il 'fratello' di una amica (che, asseritamente, le aveva sottratto i risparmi...) e 'solo un



mele dopo l'arrivo in terra libica' in Italia su un barcone per la via del mare, senza pagare (all'apparenza) alcun prezzo per la traversata, concludendo di non poter tornare in Nigeria temendo la propria la propria integrità ad opera del patrigno, degli adepti della setta cui questi era parte (cfr. supra) e ove la madre l'avrebbe abbandonata, non avendola aiutata neppure in passato.

Osserva il collegio che appare verosimile che la vicenda vada ricondotta in un possibile caso di tratta, non essendo verosimile di certo una traversata gratuita sui barconi e stante l'assenza totale di denaro della richiedente dopo la dichiarata sottrazione dei risparmi ed ancor più, in tale situazione, appare singolare la rapida tempistica della vicenda stessa, la velocità dell'imbarco della giovane ed il di lei subitaneo arrivo nel nostro paese in buone condizioni e senza avere riportato danni fisici in territorio libico, ove per di più ha affermato di non essere stata segregata od altro. L'associazione locale per la tutela delle vittime di tratta e sfruttamento sessuale ha posto in evidenza in causa l'esistenza solo di taluni indici di tratta per lo sfruttamento sessuale ma, al contempo, non si può escludere con sufficiente certezza ed in via definitiva l'effettività della stessa e l'esistenza di una rete criminale in grado in futuro di contattarla. Completa il rilievo che secondo la documentazione acquisita,



nella specie il rapporto EASO Nigeria 2015 sulla tratta di donne a fini sessuali (cfr ibidem, pag. 14 e 15) il reclutamento avviene principalmente nello Stato di Edo e la maggior parte delle vittime **proviene dalla capitale Benin City** o da villaggi vicini, ha spesso frequentato la scuola e **buona scolarità** ed istruzione ed un'età **media compresa tra i 17 ed i 28 anni** (caratteristiche che l'appellante possiede). Il più recente rapporto EASO Nigeria giugno 2017 conferma e rimarca tale quadro informativo, come posto in evidenza dalla appellante medesima, leggendosi che: *“Le fonti descrivono la prevalenza della violenza domestica in Nigeria come diffusa, o endemica (193). La violenza domestica può includere abusi fisici, emotivi, psicologici o sessuali, abusi economici, coercizione e minacce, intimidazione, isolamento, attribuzione di colpa e gelosia (194). Secondo Nigeria Demographic and Health Survey 2013 - NHDS 2013, (Indagine demografica e sulla salute 2013), il 28% delle donne nigeriane di età compresa tra i 15 e i 40 anni ha subito violenze fisiche almeno una volta a partire dai 15 anni di età e l'11% le ha subite nell'anno precedente all'esecuzione dell'indagine. Tra le donne che non si sono mai sposate, il 25% ha subito qualche forma di abuso fisico, sessuale o emotivo in passato e il 19% nel corso dell'ultimo anno. In confronto, il*



35% delle donne non sposate, il 30% delle donne senza gli e il 42% delle donne divorziate, separate o vedove hanno riferito di aver subito violenze dall'età di 15 anni. Nel complesso, il 7% delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni aveva subito una violenza sessuale almeno una volta: la percentuale maggiore riguarda le donne provenienti da gruppi cattolici e cristiani e donne divorziate, separate o vedove (195). Altri modelli trasversali di condizioni socioeconomiche e culturali includono quanto riportato di seguito. Esistono maggiori probabilità che siano le donne lavoratrici a subire violenza fisica anziché le donne prive di occupazione. Le donne istruite che hanno frequentato la scuola primaria e secondaria hanno maggiori probabilità di sperimentare violenza rispetto ad altre donne o rispetto a coloro che non hanno frequentato la scuola. Le donne nelle aree urbane hanno più probabilità di avere subito violenza fisica rispetto alle loro controparti delle zone rurali. L'esperienza della violenza fisica aumenta con lo status di ricchezza. Nel Sud-Sud si riscontra la percentuale più alta (52%) di violenze fisiche nei confronti delle donne mentre nel Nord-Ovest la percentuale più bassa (7%); nello Stato di Kano, solo l'1% delle donne ha segnalato di avere subito una violenza sica, mentre nello Stato di Benue la percentuale ha raggiunto il 72%. Le donne vedove



denunciano di subire violenze da parte delle famiglie dei loro defunti mariti, in particolare se sono colpevolizzate della loro morte, e loro stesse o i figli possono subire violenze fisiche e verbali; inoltre i parenti possono chiedere loro di partecipare a pratiche culturali per dimostrare la loro innocenza in relazione alla morte del marito. Viene registrata una prevalenza più elevata tra i gruppi cattolici e i cristiani rispetto ad altri gruppi religiosi in termini di maltrattamento delle vedove(196). Secondo l'NDHS, nella maggior parte dei casi, il responsabile della violenza domestica è il marito o il partner attuale della persona, anche se altri membri della famiglia possono perpetrare comunemente atti di violenza a loro danno, ad esempio madri, suocere, fratelli e sorelle, padri e padri adottivi. Nei casi in cui si è verificata violenza sessuale, i più comuni perpetratori della violenza sessuale sono mariti (oltre il 70%), partner o ex-mariti. Lo studio ha rilevato che il 13% delle donne aveva subito abusi sessuali da un estraneo e il 10% da un amico o da un conoscente (197). Lo stupro è comune e di uso; la stigmatizzazione sociale riduce la probabilità che le vittime lo denuncino o che i perpetratori siano perseguitati o puniti (198). Negli stati nigeriani non esistono leggi che proteggano in modo specifico le donne dalle forme di violenza. Nella Nigeria settentrionale, il codice penale consente ai mariti



*di disciplinare le loro mogli a condizione che non venga in i o un danno «grave» (200). Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti segnala che non esiste una legge globale che protegga le donne dalla violenza e che le vittime e i sopravvissuti fanno «scarso o nessun ricorso alla giustizia» (201). In termini di legislazione in materia di genere e violenza domestica, il **Violence Against Persons Prohibition Act - VAPP (Legge sulla violenza contro le persone)** si applica nel territorio della capitale federale e non è stata adottata dagli stati. La legge criminalizza la stupro e affronta anche altre questioni di violenza sessuale, fisica, psicologica nonché pratiche tradizionali dannose. Il VAPP considera come reato picchiare il coniuge, la rimozione forzata da casa, gli abusi economici coercitivi, le pratiche pericolose ai danni delle vedove, la MGF e gli assalti con l'acido e concede un risarcimento alle vittime. **Tuttavia, le informazioni sull'attuazione della legge nella pratica non sono state trovate (202).** Esiste inoltre una legislazione a livello statale che criminalizza la violenza domestica in alcuni stati. La legge per la protezione contro la violenza domestica nello Stato di Lagos condanna la violenza domestica; tuttavia, la consapevolezza e l'attuazione della legge a Lagos sono limitate (203). Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti osserva che la maggior parte degli stati non dispone di una*



legislazione contro la violenza di genere e domestica (204)...omissis...Secondo l'NDHS, nel complesso, «il 45 per cento delle donne che ha subito un qualunque di violenza fisica o sessuale non ha mai cercato aiuto e non ha mai comunicato a nessuno la violenza subita». La stessa fonte ha notato che né il livello di istruzione né la ricchezza hanno determinato una maggiore probabilità che le donne cerchino assistenza (205). L'NDHS ha dichiarato che la maggioranza delle donne vittime di violenza ha cercato aiuto presso la propria famiglia (72%) o la famiglia del marito (28%), da amici, vicini o capi religiosi, medici o personale medico. Solo il 2% delle donne si è rivolta alla polizia per cercare assistenza (206). In una relazione sulla violenza domestica pubblicata dal Research Directorate of the Immigration and Refugee Board of Canada - IRB (Direzione della ricerca del Consiglio per l'immigrazione e i rifugiati del Canada), i rappresentanti della società civile intervista dall'IRB hanno dichiarato che «le donne che subiscono la violenza domestica spesso non si rivolgono alla polizia per sporgere denuncia per mancanza di fiducia nelle forze di polizia». Per quanto riguarda le risposte della polizia, una rete della società civile composta da 46 organizzazioni della società civile che lavora sulla responsabilità della polizia e sui diritti umani in



Nigeria (NOPRIN) ha indicato all'IRB che la polizia «in genere adotta atteggiamenti parziali e discriminatori nel trattamento delle vittime femminili della violenza» (207). Le fonti indicano che la violenza domestica è socialmente o culturalmente accettabile per molti nigeriani (208). La polizia si è rifiutata spesso di intervenire nelle controversie sulla violenza domestica o ha incolpato la vittima per il trauma ricevuto (209). Inoltre, nelle zone rurali, «la polizia si è mostrata riluttante a intervenire per proteggere le donne che hanno formalmente accusato i propri mariti di abuso se il livello di abuso non superava le norme consuetudinarie della zona» (210). A livello giudiziario, secondo il rappresentante del progetto di assistenza per la difesa legale (LEDAP) intervistato dall'IRB, in Nigeria, «non è comune, per i casi di violenza domestica, raggiungere la fase del procedimento giudiziario ed è inoltre raro che le donne possano perseguire casi penali perché l'onere della prova per la vittima è molto elevato ed è difficile poter dimostrare la violenza subita nei casi di percosse e aggressioni» (211)... omissis... le vittime 'spesso non vogliono agire nei tribunali civili', mentre i membri della famiglia molte volte si rifiutano di testimoniare in tribunale (212).» (cfr. ibidem).

Reputa per tutte tali ragioni la Corte che -in applicazione del beneficio



del dubbio di cui all'art. 3 D. Lgs. 251/2007- nella fattispecie siano state documentate le lesioni patite e la denuncia presentata dalla giovanissima richiedente e che si debba comunque ritenere esistente in capo alla stessa, in caso di rimpatrio, il pericolo di 'grave' danno di cui all'art. 14, lettera b) del D. Lgs. 251/2007 per l'impossibilità di rientro in famiglia e il conseguente suo abbandono, il disvalore sociale cui sarebbe esposta (cfr. rapporto Easo 2017 cit.) e, non da ultimo, non potendosi escludere che l'esistenza di un debito da essa contratto per il viaggio intrapreso ovvero comunque che l'essersi essa sottratta allo sfruttamento cui era destinata possa in loco provocare gravi ritorsioni, minacce e violenze fisiche da parte del reclutatore o del nucleo familiare di origine (e non da ultimo anche, con buona probabilità, anche dell'organizzazione) (cfr. rapporto Easo 2015 cit.).

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del grado.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste – Prima Sezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 30.7-1.8.2018, così decide:

1 – in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata



ordinanza, accerta il diritto dell'appellante

alla protezione 'sussidiaria';

2 – compensa tra le parti le spese di lite;

3 – dispone come da separato decreto in ordine alla richiesta liquidazione delle spese ex 82 D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 15.7.2019

CONSIGLIERE EST.

Carla Marina Lendaro

PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

